

N. 35/2026 LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

Sezione Prima

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

d.ssa Paola Rossi Giudice

d.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice

nel procedimento n. 151/2026 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

PICCOLO PAOLO c.f. PCCPLA50L03G587T, nato a Piazzola Sul Brenta (Padova) il 03.07.1950 e residente in Cervarese Santa Croce (Padova), via Molini, 19

OCC dott. Giorgio Lorenzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorrente, Piccolo Paolo, premesso di versare in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni per debiti in principalit  di natura fiscale, derivanti da una gestione non adeguata delle posizioni fiscali, affidata per anni a un professionista, nell'ambito della quale si sono verificati ritardi nei dichiarativi nonch  l'emersione di debiti a seguito di controlli automatizzati;

che, a tutt'oggi, il ricorrente si ritrova in una situazione di rilevante difficolt  ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni cos  come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII, e che in capo ad essa sussiste, pi  precisamente, un'incapacit  definitiva a soddisfare le obbligazioni sorte,;



che il ricorrente non è mai stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;

che, nell'ottica di offrire il miglior soddisfacimento possibile ai propri creditori, il sig. Piccolo, in data 5.3.2025, ha presentato domanda di esame preliminare per l'accesso al servizio di gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza presso l'Organismo di Composizione della Crisi Rialziamoci Italia-Padova;

che in data 27.3.2026, l'Organismo di Composizione della Crisi comunicava la nomina del Dott. Giorgio Lorenzo, quale gestore del procedimento;

che il sig. Piccolo non ha distratto attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito, né ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; che la ricorrente non ha mai beneficiato di esdebitazione;

tutto ciò premesso, il sig. Piccolo, dato atto di avere come beni immobili il diritto di usufrutto generale e vitalizio in regime di comunione dei beni con Pizzeghello Teresa (nuda proprietà in capo a Piccolo Rachele e Rapaccioli Luigi in regime di comunione dei beni) dei seguenti beni:

- Catasto fabbricati. Comune di Cervanese Santa Croce (Padova) Via Molini, 19 Piano T1, Foglio 3, Part. 25, Rendita 160,36. Cat. A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), Classe 2, Cons. Vani 4,5, mq. 79;
- Catasto fabbricati. Comune di Cervanese Santa Croce (Padova) Via Molini, 19 Piano T, Foglio 3, Part. 646, sub 2 Rendita 39,25. Cat. C/2 (magazzini e locali di deposito), Cons. mq. 19;
- Catasto fabbricati. Comune di Cervanese Santa Croce (Padova) Via Molini, 19 Piano T, Foglio 3, Part. 646, sub 3, Rendita 17,97. Cat. C/6(rimesse ed autorimesse), Classe 1, Cons. mq. 12;



• Catasto fabbricati. Comune di Cervanese Santa Croce (Padova) Via Molini, 19 Piano T, bene non censibile comune ai subalterni 2 e 3 (corte);

del valore complessivo di € 17.415,00;

nonché, quanto ai beni mobili registrati, la proprietà dell'autoveicolo Renault Kangoo 1.5 tg. GF571YW (dal valore stimato in € 15.000) e di disporre della capacità reddituale appena sufficiente a consentire il proprio mantenimento e quello del coniuge a carico, nella misura mensile di € 1.727,00 circa;

ha proposto ai creditori di cui alla seguente tabella

Tipologia di debito	Valori Assoluti	% sul totale
Tributi – Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 264.394,39	61,49
Contributi - INPS	€ 6.284,44	1,46
Agenzia delle Entrate – Direzione Padova	€ 6.048,79	1,41
BNL	€ 40.120,00	9,33
Mobilize – Nissan Financial Service	€ 17.352,72	4,04
Findomestic SpA	<u>€ 4.559,50</u>	<u>1,06</u>
Totale	€ 430.011,63	100,00%

un parziale soddisfo delle loro ragioni mediante messa a disposizione di un importo mensile fisso di euro 260,00 per complessivi euro 3.120,00 annui (€ 9.360,00 nel triennio), oltre alla tredicesima mensilità (per € 4.800,00 nel triennio), oltre alla cessione dei beni immobili e mobili sopra indicati indicati, per un attivo complessivo di € 46.000,00.

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e



non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, trovandosi il ricorrente in una evidente condizione di sovraindebitamento al solo confrontare l'entità dell'indebitamento complessivo indicato in ricorso (euro 430.011,63) con il reddito annuo percepito dal ricorrente;

verificato che il patrimonio del ricorrente è costituito dai versamenti delle eccedenze mensili (euro 260,00 per 36 mesi) 9.360,00, e dalla tredicesima mensilità pari ad euro 4.800,00;

verificato che il CCI prevede l'acquisizione ex lege di tutti i beni del sovraindebitato, con la sola esclusione di quelli di cui all'art 268 comma 4 CCI, ragione per cui dovranno essere appresi, oltre ai beni già presenti nel patrimonio del ricorrente che saranno oggetto di inventario da parte del liquidatore (in particolare l'autovettura di cui sopra), anche i



redditi futuri, esclusa la quota dello stipendio che potrà essere trattenuta per far fronte alle esigenze di vita. Ritiene il Collegio che tale somma vada determinata in € 1.450,00 mensili, salvo diversa determinazione da parte del Giudice delegato, una volta acquisite maggiori informazioni dal liquidatore;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte del reddito professionale/d'impresa a tempo indeterminato, non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati;

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;



ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte del reddito da lavoro/d’impresa possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di tale reddito;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l’acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l’apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI;

il Tribunale,

visto l’art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PICCOLO PAOLO** c.f. PCCPLA50L03G587T, nato a Piazzola Sul Brenta (Padova) il 03.07.1950 e residente in Cervarese Santa Croce (Padova), via Molini, 19;

2) nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;

3) nomina liquidatore il dott. Dott. Enrico Grigolin, con studio in Via N. Tommaseo n. 68 Padova (c.f. GRGNRC69S25G224N);



4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) determina in € 1.450,00 al mese, nei limiti di durata indicati in parte motiva, la quota del reddito escluso dalla liquidazione.

7) dispone che il liquidatore

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.5.2026

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

